

PROTEZIONE TRASMISSIONE E GESTIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI

FAMILY PROTECTION & PLANNING – PROGETTO FORMATIVO PER LA
FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI FIRENZE

Firenze, 30 gennaio 2020



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE: CENNI

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

- ❖ L'imposizione fiscale in ambito di successioni e donazioni è ordinariamente **disciplinata dal D.Lgs. n. 346** del 31 ottobre **1990**, anche noto come **TUS** (Testo Unico sulle Successioni e donazioni).
- ❖ **Art. 1:** *«L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi».*
- ❖ **Art. 2:** *«L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.»* **Fa quindi fede la residenza del de cuius.** L'erede/legatario/beneficiario risiede all'estero è comunque assoggettato alla fiscalità italiana, oltre alla eventuale fiscalità del proprio paese di residenza se prevista (ad esempio negli stati per i quali il criterio di tassazione riguarda la residenza dell'erede beneficiario), qualora tra Italia e il detto stato non sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini dell'imposta di successione e donazione o l'imposta applicata non sia effettivamente assimilabile all'imposta sulle successioni italiana per cui viene riconosciuto in Italia un credito di imposta equivalente.
- ❖ Lo status di soggetto passivo di imposta si acquista con l'accettazione della donazione/eredità.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Residenti

- ❖ Se il de cuius/donante è un soggetto residente, l'imposta è dovuta in relazione a **tutti i beni e diritti trasferiti, ovunque esistenti**.
- ❖ Sono soggetti a registrazione anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia. In tal caso, dall'imposta sulle donazioni si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (ma sono pochi i paesi per i quali vige una convenzione contro le doppie imposizioni in materia di successione e donazione) o i casi in cui l'imposta estera sia assimilabile all'imposta di successione italiana per i quali l'Amministrazione Finanziaria concede un credito di imposta pari a quanto pagato all'estero.

Non residenti

- ❖ Se il de cuius/donante è un soggetto non residente, l'imposta è dovuta in relazione **solo ai i beni e diritti trasferiti ubicati in Italia**.
- ❖ La legge prevede una presunzione assoluta (art. 2 comma 3 TUS) di beni ubicati nel territorio dello stato: i) beni e diritti iscritti in pubblici registri, ii) azioni o quote di società che hanno sede legale, l'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio nazionale, iii) obbligazioni emessi dallo stato o dalle società che si considerano residenti ai sensi del precedente punto, iv) titoli rappresentativi di merci esistenti nello stato, v) i crediti il cui debitore è un soggetto residente, vi) i crediti garantiti da beni esistenti nello stato, vii) i beni viaggianti all'estero con destinazione nello Stato.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

L'imposta si applica

- **ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi**; si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento (i.e. usufrutto, uso, abitazione), la rinuncia a diritti reali di credito, la costituzione di rendite o pensioni;
- **alla costituzione di vincoli di destinazione** (es. fondo patrimoniale, patrimonio destinato ad uno specifico affare, mentre per quanto concerne i trust si veda l'approfondimento che segue);
- nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente;
- alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Applicazione imposta alla costituzione dei trust

- In tema di tassazione dei trust (sia per quanto attiene l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni che l'imposta proporzionale ipotecaria e catastale per gli immobili), nel corso degli anni si sono succedute diverse interpretazioni.
- L'Agenzia delle Entrate, con le circolari 48/2007 e 3/2008, ha sempre sostenuto che l'imposta fosse dovuta per la semplice costituzione del vincolo di destinazione (cioè l'atto di dotazione del trust).
- **La giurisprudenza ha tenuto un orientamento ondivago:**
 - i. Inizialmente ha pressoché quasi sempre aderito totalmente alla tesi espressa dall'Agenzia;
 - ii. successivamente si è orientata in modo opposto, propendendo per l'esclusione delle imposte proporzionali al momento dell'intestazione al trustee e l'applicazione delle medesime al momento del (successivo ed eventuale) trasferimento ai beneficiari;
 - iii. infine, più di recente, ha adottato una soluzione di compromesso, incentrata sulla applicazione della soluzione i) in caso di trust con beneficiari precisamente individuati, e della soluzione ii) in tutti gli altri casi (es. trust di scopo o con beneficiari genericamente individuati o non individuati).

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Applicazione imposta alla costituzione dei trust – evoluzione 2019

- **Nel 2019, la Corte di Cassazione con diverse sentenze della sezione tributaria su casi diversi, ha da ultimo espresso un parere unanime** che ritiene corretta la soluzione n. ii: **l'atto di dotazione dei beni al trust è soggetto a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L'applicazione dell'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, e della conseguente imposta ipotecaria e catastale, avverrà solo nel momento di attribuzione ai beneficiari finali**, secondo le aliquote e le franchigie che saranno a quel momento vigenti.
- Da una parte il ricorso al trust permette quindi di differire nel tempo l'impatto fiscale, e ciò vale in modo più rilevante per i patrimoni maggiori, dall'altra parte è possibile che in futuro l'imposizione sulle successioni e donazioni sarà inasprita per cui vi sarà un prelievo maggiore.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

L'imposta **NON** si applica

- alle **donazioni di beni di modico valore** (art. 783 c.c.);
- alle **liberalità non soggette a collazione** ex art. 742 c.c. (e.g. spese ordinarie di mantenimento e di educazione, liberalità fatta in occasione di servizi resi);
- nei casi di **donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto** (c.d. alternatività donazione/registo/iva). Ad esempio se Tizio intende fornire la provvista affinché il figlio Caio si intesti un immobile e Tizio dichiara nella compravendita dell'immobile di Caio di aver donato tutta o parte della somma, la donazione enunciata in un atto soggetto a imposta di registro (o iva se l'acquisto avviene da una società) non è soggetta a imposta e di conseguenza non costituisce utilizzo di franchigia.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Casi particolari in cui i trasferimenti non sono soggetti all'imposta

- a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;
- a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
- a favore di ONLUS e fondazioni;
- a favore di movimenti e partiti politici.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Casi particolari in cui i trasferimenti non sono soggetti all'imposta (segue)

- **trasferimento di aziende**, rami di esse, **quote sociali o azioni**, a favore dei discendenti e del coniuge effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, **a condizione che**:
 - nel caso di società di capitali limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c ;
 - nel caso di società di persone, qualunque sia la quota trasferita;
 - che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

L'attivo ereditario

L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad eccezione di quelli non soggetti ad imposta. **Si considerano compresi** nell'attivo ereditario, inoltre:

- ❖ denaro, gioielli e mobilia, per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario (anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore); **la presunzione si applica solo per i residenti**, per i non residenti la Cassazione, Sez. I Civ., sentenza n. 6955/1994 ha stabilito che la base imponibile della successione del defunto non residente in Italia è costituita dai soli beni e diritti esistenti in Italia senza presunzione di esistenza di denaro, mobili e gioielli, in quanto:
 - i. la presunzione confligge con art. 53 Costituzione (capacità contributiva);
 - ii. il dato testuale della norma parla di "asse ereditario" come globalità dei beni e non di singoli cespiti, come è per i non residenti;
 - iii. l'effettiva esistenza dei beni nello Stato non può risolversi con una presunzione;
 - iv. denaro, mobili e gioielli sarebbero tassabili solo se fosse provata la loro esistenza sul suolo nazionale;
- ❖ titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
- ❖ beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- ❖ partecipazioni in società di ogni tipo.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Calcolo presunzione 10% - Cassazione Civ., V sez., sentenza n. 31806/2019

La presunzione si applica solo se nella dichiarazione, per denaro, gioielli e mobili, sia dichiarato un valore inferiore al 10% dell'asse ereditario netto, salvo che da inventario non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

In relazione alla definizione di «denaro» la Cassazione Civ. V sez., sentenza n. 8191/2011, ha stabilito che la stessa non ricomprende anche il saldo attivo del conto corrente in quanto lo stesso rappresenta «l'ammontare del credito di cui il cliente può disporre in ogni momento. Come tale concorre alla costituzione dell'attivo ereditario in sé e per sé».

Nella definizione di mobili rientrano le opere d'arte che si trovano ad ornamento delle abitazioni (anche secondarie) del de cuius mentre sono escluse dalla presunzione le opere d'arte che si trovano in spazi espositivi o che siano custoditi in caveau di intermediari.

L'inventario analitico dei beni mobili caduti in eredità vince la presunzione se redatto secondo le regole di cui all'art. 769 c.p.c.. L'Amministrazione finanziaria nella R.M. n. 212/E-IV-9-238 del 1995 ha chiarito che l'inventario deve contenere l'esatta descrizione di tutti i beni di appartenenza del de cuius ritenendo indispensabile nella redazione dell'inventario anche la stima dei beni.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Calcolo presunzione 10% - Cassazione Civ., V sez., sentenza n. 31806/2019

Esempio

Asse ereditario 2.000.000

Franchigia 1.000.000

Asse ereditario netto 1.000.000, che comprende denaro, gioielli e mobilia per 50.000 euro ma non è stato redatto inventario.

La norma (art. 9 TUS) dispone che si presumono compresi nell'attivo denaro, gioielli e mobilia «per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore». La S.C. sostiene che «Tale norma deve essere interpretata nel senso che il valore presunto di tale bene comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull'attivo ereditario, dopo aver aggiunto il valore dichiarato dall'erede per denaro, gioielli e mobilia».

La percentuale del 10% va quindi calcolata su 950.000 (=1.000.000 – 50.000), così che l'attivo tassato è 1.045.000 (=950.000 di attivo ereditario + 95.000 presunzione di denaro gioielli e mobilia, di cui 50.000 dichiarati e 45.000 frutto di presunzione).

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

L'attivo ereditario

Non concorrono a formare l'attivo ereditario:

- ❖ Indennità di fine rapporto, indennità per causa di morte e **indennità** spettanti **agli eredi** in forza di **assicurazioni previdenziali** obbligatorie o stipulate dal defunto;
- ❖ Beni culturali;
- ❖ Titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato o equiparati (UE/SEE e sovranazionali);
- ❖ Beni e diritti intestati al defunto in pubblici registri quando è provato che egli ne aveva perduto la titolarità o veicoli iscritti al P.R.A.;
- ❖ Crediti contestati, finché la loro sussistenza non sia riconosciuta giudizialmente o con transazione;
- ❖ Crediti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, finché non siano riconosciuti con provvedimento dell'amministrazione debitrice;
- ❖ Crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Focus beni culturali

- ❖ Come detto, **gli Immobili che rientrano nella categoria dei “beni culturali” vincolati**, di cui al D.lgs. n. 42/2004, **NON concorrono alla formazione dell’attivo ereditario** e la disciplina delle imposte indirette è caratterizzata da alcune peculiarità.
- ❖ Per quanto riguarda l’imposta di donazione e successione: l’art. 59 del D.lgs. n. 346/1990 specifica che **in caso di donazione, altra liberalità o atto gratuito fra vivi aventi ad oggetto beni culturali vincolati” risulta applicabile la sola imposta nella misura fissa prevista per l’imposta di registro” (€ 200,00)**, e ciò indipendentemente dal valore della donazione e dal tipo di soggetto beneficiario. L’agevolazione è concessa solo se si tratta di beni vincolati anteriormente alla stipula della donazione e siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.
- ❖ Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali: **la Corte di Cassazione**, con sentenza n. 8977 del 16 aprile 2007, **ha statuito che il trasferimento gratuito di un bene culturale è soggetto all’imposta ipotecaria e catastale in misura ordinaria**. Sul tema, peraltro, la Cassazione si è nuovamente espressa con la sentenza n. 27192 del 16 dicembre 2011, con la quale ha accolto la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria di assoggettamento del trasferimento alle imposte ipotecarie e catastali.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

La base imponibile

Valore degli immobili esistenti in Italia:

- ❖ piena proprietà: valore venale alla data della apertura della successione o della donazione (regola generale);
- ❖ per la nuda proprietà/usufrutto: la quota parte del valore della piena proprietà, ricavata dalle tabelle ministeriali che in funzione dell'età dell'usufruttuario suddivide il valore della piena proprietà tra quello attribuito al nudo proprietario e quello di spettanza dell'usufruttuario;
- ❖ Valore venale = valore in commercio → **tuttavia** se il valore dichiarato è **almeno pari** al valore catastale rivalutato (rendita catastale rivalutata de 5% e moltiplicata per un coefficiente che per i casi più frequenti è pari a 110 per la prima casa e a 120 per gli altri immobili residenziali) **l'Agenzia non potrà procedere a rideterminazione** (quindi ai fini della tassazione si considera il valore catastale e non il valore di mercato).

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

La base imponibile (segue)

Valore immobili siti all'estero:

Sussiste una marcata **difficoltà per l'Amministrazione finanziaria** nel verificare il valore di immobili non iscritti al catasto italiano.

La Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 10 gennaio 1973 e Studio del Notariato n. 194-2009/T individuano quali criteri utilizzabili:

- ❖ il valore dichiarato dal contribuente;
- ❖ il valore concordato dal contribuente con l'ufficio fiscale estero.

La stessa circolare precisa che in via di massima gli uffici non potranno espletare alcun accertamento circa l'esistenza o il valore dei beni siti all'estero e dovranno attenersi all'eventuale dichiarazione degli interessati. Tuttavia, ove particolari circostanze lo giustificassero, essi potranno rivolgersi, con motivata o particolareggiata richiesta, alle Autorità consolari italiane.

Sono salve le convenzioni internazionali sulla reciproca assistenza e lo scambio di informazioni.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

La base imponibile

Valore di azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario

Si assume:

- ❖ per i titoli quotati, i valori desumibili dal mercato;
- ❖ per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, **non quotate** in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, **il valore desumibile dal patrimonio netto** dell'ente o della società, risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti;
- ❖ per titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento. Tuttavia, poiché sono esentati dall'imposta di successione i titoli del debito pubblico, qualora nel fondo comune siano ricompresi anche titoli del debito pubblico, il valore della quota caduta in successione, ai fini della determinazione della base imponibile, deve essere depurata dal valore riferibile ai titoli del debito pubblico.

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

La tassazione di successioni e donazioni

In caso di successione/donazione gli eredi e/o i legatari (o coloro che ricevono una donazione) devono assolvere l'imposta di successione per i beni e i diritti a loro devoluti.

L'imposta colpisce le attribuzioni ai singoli eredi e/o legatari e/o donatari e si applica limitatamente al valore della quota o dei beni eccedente la franchigia eventualmente spettante in base al rapporto che intercorre tra beneficiario e defunto.

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica in misura differenziata a seconda del grado di parentela tra de cuius (successione) / donante (donazione) / disponente (vincolo di destinazione) e erede / legatario / donatario / beneficiario, al netto dell'eventuale importo di franchigia previsto (v. slide successive).

La franchigia non si applica per le imposte ipotecarie e catastali, previste nella misura del 3% complessivo (2%+1%) sul valore catastale, con la sola eccezione di trasferimenti per i quali il soggetto che riceve l'immobile (a qualunque titolo) possa far valere i benefici per la prima casa: in tal caso le imposte sono dovute in misura fissa 200 euro cadauna).

FISCALITÀ DELLE SUCCESSIONI: SITUAZIONE ITALIANA

Particolarità

Ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede e/o al legatario, **si deve tenere conto** del valore delle donazioni fatte in vita dal defunto.

La donazione precedente ha rilevanza per il valore che non sia stato a suo tempo assoggettato a imposta in quanto eccedente la franchigia all'epoca vigente. **Questo valore inoltre deve essere rivalutato** come se la donazione fosse stata stipulata al momento dell'apertura della successione.

Il coniuge ed i parenti in linea retta **non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nel caso in cui** il valore dell'attivo ereditario non sia superiore a 100.000,00 euro, **e nell'asse ereditario non siano compresi** beni immobili o diritti immobiliari.

Dal 1 gennaio 2019 le dichiarazioni di successione possono essere presentate **solo per via telematica**.

ITALIA – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Parentela	Imposta di successione	Natura beni	Imposta trascrizione ipotecaria	Imposta catastale
Coniuge o parenti in linea retta	4% oltre la franchigia di 1/1m ¹⁾ di euro per ogni beneficiario	Prima casa ²⁾³⁾ Altri immobili ²⁾ Altri beni	200 EURO	200 EURO
Fratelli/Sorelle	6% oltre la franchigia di 100.000 ¹⁾ euro per ogni beneficiario			
Parenti sino al 4° grado (zii/cugini), affini in linea retta, affini in linea collaterale sino al 3° grado	6% ¹⁾		2%	1%
Altri soggetti	8% ¹⁾		-	-

- 1) Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
- 2) Il valore degli immobili ai fini della tassazione è il valore venale in commercio che, se almeno pari o superiore al valore catastale, impedisce accertamento alla Amministrazione Finanziaria. Gli immobili sono valutati al valore di mercato solo ai fini del calcolo delle quote di legittima
- 3) In caso di cointestazione è sufficiente che anche uno solo dei cointestatari possa invocare il beneficio prima casa.

SUCCESSIONE IN GERMANIA

L'imposta si applica sulla quota eccedente la franchigia, che varia in funzione del grado di parentela con il de cuius / donante

Cl.	Parentela	Franchigia
I	Coniuge, partner	500.000 eur
I	Figli, Nipoti (se genitori morti)	400.000 eur
I	Nipoti (se genitori viventi)	200.000 eur
I	Genitori e Nonni	100.000 eur
II	Altri parenti (Fratelli, nipoti in linea laterale, affini)	20.000 eur
III	Non Parenti	20.000 eur

Importo	Classe I	Classe II	Classe III
Fino a 75.000 eur	7%	15%	30%
Fino a 300.000 eur	11%	20%	30%
Fino a 600.000 eur	15%	25%	30%
Fino a 6.000.000 eur	19%	30%	30%
Fino a 13.000.000 eur	23%	35%	50%
Fino a 26.000.000 eur	27%	40%	50%
Oltre	30%	43%	50%

SUCCESSIONE IN FRANCIA

L'imposta si applica sulla quota eccedente la franchigia, che varia in funzione del grado di parentela con il de cuius / donante. Le imposte sono poi molto differenziate in relazione al grado di parentela. Qualora il decesso sia conseguenza atti di guerra/terrorismo o il defunto sia un appartenente alle forze armate / di soccorso (incluso pompieri) deceduto in servizio, è prevista l'esenzione totale dall'imposta di successione.

Parentela	Franchigia
Coniuge, partner	Illimitata
Figli (e nipoti solo se in rappresentazione dei genitori) / Ascendenti	100.000 eur
Nipoti linea laterale	7.967 eur
Fratelli / Sorelle	15.932 eur
Disabili (in aggiunta)	159.325 eur
Nipoti linea laterale	7.967 eur
Altri (incluso nipoti in linea retta)	1.594 eur

Importo	Linea retta	Fratelli	Fino 4° grado	Oltre
Fino a 8.072 eur	5%	35%	55%	60%
Oltre, fino a 12.109 eur	10%	35%		
Oltre, fino a 15.932 eur	15%	35%		
Oltre, fino a 24.430 eur	20%	35%		
Oltre, fino a 552.324 eur	20%	45%		
Oltre, fino a 902.838 eur	30%	45%		
Oltre, fino a 1.805.677 eur	40%	45%		
Oltre	45%	45%		

SUCCESSIONE IN REGNO UNITO

L'imposta si applica sulla successioni per la parte eccedente la franchigia, generalmente pari a 325.000 GBP [≈ 365.000 eur], salve le eccezioni indicate. Le donazioni sono esenti da imposta se effettuate da oltre 7 anni rispetto al decesso del donante, le altre sono tassate secondo la regola dei 7 anni. La quota di franchigia non utilizzata sugli immobili ereditati può essere trasferita al coniuge/convivente al momento del decesso

Parentela	Franchigia
Coniuge, partner	illimitata
Enti di beneficenza	Illimitata
Associazioni sportive locali	Illimitata
Limitatamente alla casa (di valore max. 2/mln gbp [2,25/mln eur]), a favore di figli (inclusi adottati ed affidati)	530.000 eur (475.000 gbp)
Altri soggetti	365.000 eur (325.000 bgp)

Casistica	Aliquota
Casi standard	40%
Se almeno il 10% del patrimonio è devoluto in beneficenza	36%

Donazioni – regola dei 7 anni	
Entro i 3 anni – standard	Entro i 6 anni – 16%
Entro i 4 anni – 32%	Entro i 7 anni – 8%
Entro i 5 anni – 24%	Oltre i 7 anni – esente
Franchigia annuale di 3.350 eur [3.000 gbp]	

SUCCESSIONE IN SPAGNA

L'imposta sulle successioni e donazioni in Spagna è applicata a livello regionale e varia fortemente tra le diverse amministrazioni per cui non è possibile rappresentare un quadro esaustivo. L'aliquota regionale varia mediamente tra il 7,65% e il 34%, tuttavia le comunità autonome hanno facoltà di stabilire soglie di esenzione e aliquote differenziate, anche in relazione al grado di parentela.

Le regioni dell'Andalucía (dal 2019), delle Canarie, di Cantabria, Madrid, Murcia e La Rioja, ed in parte le Baleari, sono quelle a fiscalità più agevolata.

LA FISCALITÀ DE LAS HERENCIAS

		Soltero de 30 años hereda bienes 'mortis causa' por 800.000 €	Hijo de 30 años recibe 800.000 € 'inter vivos' de su padre en metálico
		▼	▼
	■ IMPUESTO DE SUCESIONES ■ IMPUESTO SOBRE DONACIONES		
PP	Andalucía*	0	0
PSOE	Aragón	55.466,81	177.706,36
PSOE	Asturias	103.135,48	176.700,00
PSOE	Balears	5.950,00	56.000,00
	Canarias	134,23	200,12
PRC	Cantabria	0	0
PP	Castilla y León	81.018,76	200.122,67
PSOE	C.-La Mancha	31.759,23	30.018,40
	Cataluña	9.796,89	56.000,00
PSOE	C. Valenciana	63.193,76	171.012,52
PSOE	Extremadura	1.587,96	200.122,67
PP	Galicia	15.040,00	56.000,00
PP	Madrid	1.586,04	2.000,06
PP	Murcia	1.640,49	2.081,59
PP	La Rioja	3.175,92	4.002,45

SUCCESSIONE IN PORTOGALLO

L'imposta sulle successioni e donazioni in Portogallo è rappresentata da una imposta di bollo sul valore dell'asse ereditario nella misura del 10%. Coniuge, ascendenti e discendenti sono esentati.

Sul valore gli immobili è poi dovuta una imposta dello 0,80% calcolata sul valore degli immobili (al cui pagamento sono tenuti anche gli eredi esenti)

Parentela	Imposta di successione	Natura beni	Addizionale immobiliare
Coniuge o parenti in linea retta	esente	Immobili	0,80%
Altri soggetti	10%	Altri beni	-

SUCCESSIONE IN GRECIA

L'imposta si applica sulla quota eccedente la franchigia, che varia in funzione del grado di parentela con il de cuius / donante

Coniuge, Ascendenti, Discendenti

Importo	Aliquota
Fino a 150.000 eur	esente
Oltre, e fino a 300.000 eur	1%
Oltre e fino a 600.000 eur	5%
Oltre	10%

Fratelli, sorelle

Importo	Aliquota
Fino a 30.000 eur	esente
Oltre, e fino a 100.000 eur	5%
Oltre e fino a 300.000 eur	10%
Oltre	20%

Altri soggetti

Importo	Aliquota
Fino a 6.000 eur	esente
Oltre, e fino a 72.000 eur	20%
Oltre e fino a 267.000 eur	30%
Oltre	40%

CONFRONTO INTERNAZIONALE

Esempio di differenza di tassazione tra Italia, Francia e Germania, con diverse situazioni ereditarie

Importo	Italia	Germania	Francia
Asse ereditario 400.000 euro, lascia coniuge e 1 figlio in parti uguali	0*	0	18.194 eur
Asse ereditario 1.400.000 euro, lascia coniuge e 1 figlio in parti uguali	0*	49.000 eur	122.962 eur
Asse ereditario 2.400.000 euro, lascia 2/3 ai due figli e 1/3 compagna	64.000 eur	315.000 eur	784.968 eur

+ 492%

+ 1.227%

* Escluse imposte immobiliari